

**EROGAZIONE INDENNITA' UNA TANTUM PER I LAVORATORI DIPENDENTI  
(AI SENSI DELL'ART.31 DL N.50/22)**

Nel mese di luglio, i datori di lavoro dovranno erogare la somma di 200 euro ai dipendenti pubblici e privati, contro il caro vita prevista dal Decreto aiuti.

❖ **Nessuna dichiarazione per i dipendenti pubblici**

I dipendenti pubblici che avranno diritto al bonus una tantum da 200 euro, non dovranno compilare alcuna auto-dichiarazione per esercitare il diritto di ricevere il bonus, come invece previsto per gli altri lavoratori dipendenti. Lo prevede un articolo della bozza del DL Semplificazioni fiscali atteso in Consiglio dei ministri. In particolare la bozza prevede che per i dipendenti pubblici i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del personale sono gestiti dal sistema informatico del ministero dell'Economia e delle Finanze (quindi ad esempio i dipendenti dei ministeri), saranno il Mef e l'Inps «nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali» a individuare insieme la platea degli aventi diritto.

❖ **Per i dipendenti privati,**

compresi i lavoratori delle scuole paritarie, non si tratta di un'erogazione automatica: serve prima una autocertificazione con la quale il lavoratore dichiara di non essere titolare di un trattamento pensionistico o del reddito di cittadinanza. Condizioni che danno diritto al bonus, il quale, però, può essere riconosciuto una sola volta. Un limite che ricorre anche nel caso in cui si sia titolari di più rapporti di lavoro: in questa circostanza il lavoratore potrà chiedere il pagamento dell'indennità dichiarando di non avere fatto un'analogha richiesta ad altri datori di lavoro. Al momento, però, non esiste un modulo per queste dichiarazioni.

❖ **La platea**

L'una tantum andrà non solo ai dipendenti, ma anche a pensionati, disoccupati, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, percettori del reddito di cittadinanza e collaboratori domestici, lavoratori a tempo determinato, stagionali, intermittenti, lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, lavoratori autonomi occasionali ex art. 2222 codice civile. Tra i destinatari anche autonomi e professionisti ma per queste per queste categorie servirà un decreto attuativo

## ART.31 DL N.50/22

### Scheda riepilogativa

<b>FONTI NORMATIVE</b>	<b>Artt.31 e 32 D.L. 17 maggio 2022 n. 50</b> (c.d. Decreto aiuti) <i>“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”</i> e norme richiamate. <b>Messaggio INPS 13 giugno 2022 n.2397</b> <i>“Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti.Art.31 co.1, DL 17.05.2022 n.50. Istruzioni contabili. Variazione piano dei conti”</i>
<b>CONTENUTO</b>	<b>Bonus 200 euro</b> (che non costituisce reddito ai fini fiscali) erogato una tantum con la mensilità di luglio 2022. In caso di due diversi datori di lavoro spetta una sola volta.
<b>AVENTI DIRITTO</b>	Lavoratori dipendenti che abbiano i seguenti requisiti: <ol style="list-style-type: none"><li>1) <b>Non siano titolari delle prestazioni di cui all’art. 32 commi 1 e 18 del DL 50/22</b> (trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, pensione sociale o di invalidità civile oppure reddito di cittadinanza);</li><li>2) <b>Reddito personale</b>, assoggettabile a IRPEF, al netto di contributi previdenziali e assistenziali, <b>non superiore</b>, per l’anno 2021, a <b>35.000 euro</b> (non rientrano nel reddito: reddito casa di abitazione, TFR o competenze arretrate sottoposte a tassazione separata, assegni familiari e assegno unico universale)</li><li>3) <b>Aver beneficiato dell’esonero contributivo dello 0,8%</b> (ex art.1 co.121 L.234/2001) nel 1° quadrimestre 2022 per almeno una mensilità, che spetta a chi percepisce una retribuzione mensile (calcolata su 13 mensilità) non eccedente l’importo di 2.692 euro;</li><li>4) Avere una busta paga a luglio (o un’erogazione della Naspi prima del 1° luglio). <b>Restano quindi attualmente esclusi tutti i precari con contratto al 30 giugno</b></li></ol>

<b>MODALITA' DI EROGAZIONE</b>	<p>Art.31 DL 50/22: viene erogata <b>automaticamente</b>, senza presentare alcuna domanda.</p> <p>Per i lavoratori del <b>settore privato, compresi i lavoratori delle scuole paritarie</b>, è richiesta un'autocertificazione del lavoratore che dichiari di non essere titolare di trattamenti pensionistici o reddito di cittadinanza.</p> <p><u>Per i lavoratori del settore pubblico (compresa la scuola) sembra, ad oggi, che non serva alcuna dichiarazione personale.</u></p> <p>(Previsto per oggi un incontro del Consiglio dei Ministri sul DL sulle semplificazioni fiscali che dovrebbe confermare quanto sopra.)</p>
--------------------------------	--

Cordialità  
La segreteria provinciale SNALS